SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGIS LATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1965

(12^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LAMI STARNUTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Deroga, in materia di protesto cambiario, alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 » (774) (D'iniziativa del deputato Alesi Massimo) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

Presidente .		•				I	aę	· ·	93,	95
CAROLI, relator	re									94
MAGLIANO .										94
NICOLETTI .										95
REALE, Ministr										95

La seduta è aperta alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Ajroldi, Alcidi Boccacci Rezza Lea, Angelini Armando, Azara, Berlingieri, Caroli, Gramegna, Gullo, Lami Starnuti, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Picchiotti, Poët, Rendina, Schietroma e Tessitori.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Alesi Massimo: « Deroga, in materia di protesto cambiario, alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 » (774)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Alesi Massimo: « Deroga, in materia di protesto cambiario, alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono assimilati ai giorni festivi legali, per quanto concerne i termini di scadenza e 2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

12° SEDUTA (11 febbraio 1965)

quelli della levata del protesto delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e degli altri titoli disciplinati dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, i giorni che, per il personale delle aziende ed istituti di credito, sono da considerarsi non lavorativi e comportano ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, la chiusura degli sportelli.

CAROLI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 51 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, contenente norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, stabilisce al terzo comma che il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o a vista « deve essere levato in uno dei due giorni feriali susseguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile ». Ora, tale disposizione di legge ha favorito nel tempo - come è noto - il sorgere della consuetudine di effettuare il ritiro degli effetti cambiari dalle casse nella giornata successiva a quella della loro scadenza.

Peraltro, con la recente introduzione nel corso della settimana di una giornata non lavorativa (normalmente il sabato) per il personale dipendente dalle Aziende ed Istituti di credito e comportante la chiusura degli sportelli bancari, tale generale consuetudine è venuta a subire una deroga, in quanto mentre normalmente gli effetti cambiari possono essere pagati nel corso della giornata successiva a quella della loro scadenza, gli stessi debbono essere pagati, invece, nel giorno stesso della scadenza quando questa cade nel giorno non festivo che precede quello dichiarato non lavorativo per i dipendenti degli Istituti di credito. In caso contrario le cambiali vengono immediatamente consegnate per il protesto.

Tale inconveniente, evidentemente, deriva dal fatto che il giorno non lavorativo per i dipendenti degli Istituti di credito non può essere considerato festivo ai sensi di legge, per cui le cambiali, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e gli altri titoli disciplinati dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, che scadono in tale giorno non possono trar-

re giovamento da quanto disposto dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13, il quale si limita a disporre, a seguito dell'adozione della « settimana corta » nelle Aziende ed Istituti di credito, la proroga di diritto al primo giorno feriale successivo di tutti i termini, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi presso gli Istituti di credito quando scadono nel giorno feriale che sia da considerarsi non lavorativo per i dipendenti degli Istituti di credito stessi.

Per eliminare i numerosi inconvenienti che si verificano nella situazione attuale, pertanto, è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale viene stabilito che i giorni che per il personale delle Aziende ed Istituti di credito sono da considerarsi non lavorativi sono assimilati ai giorni festivi legali per quanto concerne i termini di scadenza e quelli della levata del protesto delle cambiali.

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, ha dichiarato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

In considerazione di quanto sopra esposto, mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

M A G L I A N O . Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che nella passata legislatura la nostra Commissione ebbe a discutere per molte sedute su tutta la materia relativa ai protesti cambiari: in quella occasione fu anche approvato uno schema di disegno di legge, nel quale era prevista una disposizione identica a quella stabilita appunto dal provvedimento oggi in esame, schema di disegno di legge, però, che a seguito degli avvenimenti che si sono susseguiti è stato poi completamente abbandonato.

Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Ministro di tenere presente la necessità di una sistemazione organica e generale della materia, la quale ha dato luogo sempre a gravissimi inconvenienti, non ultimo quello al quale viene ad ovviare il presente disegno di legge. Se le banche infatti ritengono opportuno chiudere gli sportelli il sabato, non

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 12^a SEDUTA (11 febbraio 1965)

è detto che questo debba essere fatto a danno dei cittadini.

Mi dichiaro, quindi, pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Se il senatore Magliano nell'invitarmi a considerare la necessità di una sistemazione organica di tutta la materia ha inteso riferirsi anche ai problemi connessi agli aiutanti, eccetera, devo fargli presente che tali problemi formano oggetto già di altre disposizioni purtroppo assai controverse.

N I C O L E T T I . Sono anch'io pienamente d'accordo con l'onorevole relatore e con il senatore Magliano nel ritenere tale nuova disposizione quanto mai giusta ed opportuna, poichè viene ad eliminare i numerosi inconvenienti che si verificano attualmente per il fatto che le cambiali scadenti nel giorno precedente a quello dichiarato non lavorativo per le banche devono essere pagate il giorno stesso.

Il provvedimento in esame tende sostanzialmente ad equiparare ai fini del protesto cambiario i giorni non lavorativi ai giorni festivi, soprattutto in considerazione del fatto che analoga è la ragione — la chiusura degli sportelli bancari — per la quale non è possibile effettuare il pagamento.

Mi dichiaro, quindi, anch'io senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia. A nome del Governo mi dichiaro anch'io favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. Mario Caroni Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari